



SFPID

SFPID S.r.l.
SCUOLA DI FORMAZIONE DI PSICOTERAPIA
AD INDIRIZZO DINAMICO

Riconosciuta dal M.I.U.R.
(con D.M. del 02/08/2001)

Prot. n° 1833

Al Responsabile Legale

Integrazione Società Cooperativa Sociale
Via Pio XII, 129
80026 Casoria (NA)

Roma, li 05/05/2021

Oggetto: Stipula convenzione per tirocini allievi Scuola SFPID

Con la presente, il sottoscritto Giuseppe Russo, C.F. RSSGPP79P18H501B, in qualità di Legale Rappresentante della SFPID, riconosciuta dal M.I.U.R. e abilitata con D.M. del 02/08/2001 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 228 del 01/10/2001) ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia, chiede la stipula della convenzione con la Vs. Spett.le Cooperativa, per consentire ai nostri allievi di svolgere il tirocinio formativo presso le vostre strutture.

Si allega bozza della convenzione, per una valutazione preliminare del Vs. responsabile.

In attesa di riscontro, ringrazia ed invia cordiali saluti.

Il Legale Rappresentante
della SFPID S.r.l.
Dott. Giuseppe Russo
P.I. e C.F. 13560091004

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n.509/1998)

TRA

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia SFPID – “Scuola di Formazione di Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico”, con sede in via Gregorio Ricci Curbastro 29B – 00149 Roma, P.I. e C.F. 13560091004, riconosciuto con D.M. del 02/08/2001, rappresentato dal Dott. Giuseppe Russo - Rappresentante Legale della SFPID S.r.l., nato a Roma il 18/09/1979, C.F. RSSGPP79P18H501B,

E

Azienda/Ente ospitante..... INTEGRAZIONI, COOP. SOC. ONLUS
con sede legale in CASORIA "NA", via P.LO XII n. 129
C.A.P. 80026, C.F. 03206041218 e P.I. 03206041218,
rappresentata da ARIANO GIOVANNI, nato a MARANO S. NOCA prov. AV
il 03-09-46 C.F. RNA GNN 46 P03E 997H in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE

PREMESSO CHE

- l'art. 3 della legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda/Ente ospitante **INTEGRAZIONI COOP. SOC. ONLUS** assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 10 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

Art. 2

All'attività di tirocinio di cui all'art. 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Art. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - d) le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- 1 svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- 2 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- 3 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- 4 rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 2016/679 sulla privacy.

Art. 5

- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia SFPID assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti con adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Art. 6

La presente Convenzione avrà validità 1 ANNO a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta da una delle due parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A.R.

Art. 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 8

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo CASORIA data 14-05-2024

Rappresentante Legale
SFPID

Direttore/Presidente/Rappresentante Legale
Azienda/Ente ospitante

INTEGRAZIONI Coop. Soc. ONLUS

Via Pio XII, 129
80026 Casoria (NA)
C.F./P.IVA 03204041218



